

LEGGE n. 66 del 9 febbraio 1963
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni (1)

(1) Vedi, ora, legge n. 903 del 9 dicembre 1977; legge n. 125 del 10 aprile 1991

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Articolo 2

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.